



Tiziano Treu

Appalti, Reti, Opportunità di integrazione e trasferimento tecnologico.

IL DIRITTO DI ESSERE PICCOLI

Per non scomparire, per aiutare l'Italia a tornare grande

Milano 6 maggio 2014 - Auditorium Assolombarda

Premessa

Lo sviluppo dimensionale e qualitativo dei contratti di rete ha già dimostrato le potenzialità produttive di questo istituto.

La necessità di chiarire i margini di utilizzo dello strumento è particolarmente evidente in quanto alle reti partecipano piccole e medie imprese spesso poco attrezzate ad affrontare la gestione dei rapporti di lavoro.



Al 1 marzo 2014
1.427 contratti di rete (1344 contratto + 83 soggetto):
6.435 imprese coinvolte
In tutte le regioni e province d'Italia.

Fonte: dati RetImpresa

Il Contratto di Rete

Che cos'è:

Il contratto di rete è **un accordo** con il quale più imprese si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (la propria impresa) che collettivamente (la rete stessa), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, più **IMPRENDITORI**, sulla base di un **programma comune**, si impegnano a:

- **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività;
- **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- **esercitare** in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

(l'art. 3 , comma 4-ter e ss. Legge 33/2009)

A cosa serve:

La caratteristica fondamentale dell'attività della rete è rappresentata dalla presenza necessaria di uno scopo comune tra membri della stessa, che viene sostanziato dalla presenza di un **programma comune** che consenta ai singoli partecipanti e al soggetto di rete di sviluppare:

- la crescita della capacità innovativa
- la crescita della competitività.

Nel primo caso l'impresa accede e migliora, tramite la rete, le proprie capacità di innovazione.

Nel secondo la rete incrementa la capacità concorrenziale sia singola che di rete stessa sui mercati di riferimento.

Il programma di rete:

Il programma di rete, elemento fondamentale del contratto di rete, può prevedere:

la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese;

lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Elementi costitutivi del Contratto di Rete

Elementi necessari

- Presenza di più imprenditori
- Indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti
- L'oggetto o scopo del contratto di rete, definizione del Programma di rete:
 - enunciazione diritti ed obblighi per ciascun partecipante,
 - modalità di realizzazione dello scopo comune;
- Determinazione delle modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi
- Durata del contratto
- Modalità di adesione da parte di altri imprenditori
- Regole per assunzione delle decisioni

Elementi eventuali

- Istituzione di un fondo patrimoniale comune
- Istituzione di organo comune
- Previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto

La rete verso terzi: l'Organo Comune.

L'organo comune (istituto facoltativo) è l'organo incaricato di gestire l'esecuzione del contratto di rete. Esso può agire in forza di un mandato senza rappresentanza che gli impone di agire in nome proprio e per conto delle imprese aderenti alla rete. All'organo comune può anche conferirsi un mandato con rappresentanza e in tal veste esso può stipulare contratti con i terzi in nome e per conto delle imprese aderenti.

Nel primo caso (**mandato senza rappresentanza/rete contratto**), l'organo comune sarà tenuto a trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti in capo ai mandanti per conto dei quali abbia agito, con la conseguenza che prima di detto trasferimento, sarà l'organo comune a rispondere verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.

Nel secondo caso (**mandato con rappresentanza/rete soggetto**), i contratti stipulati produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti.

Contratto di Rete

I vantaggi

- Promuove l'innovazione, la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la loro collaborazione in una prospettiva di crescita.
- Consente di coniugare l'indipendenza e l'autonomia delle imprese e di superare, contemporaneamente, i limiti della piccola dimensione delle imprese.
- E' un modello giuridico adattabile e flessibile alle esigenze delle imprese partner sul piano strutturale e della governance (gestione-controllo).
- Consente una selezione qualitativa dei partners e delle forme di collaborazione per ridurre asimmetrie informative, dipendenze e conflitti di interesse.
- Consente di dividere e diversificare rischi e responsabilità patrimoniali (fondo comune).
- E' destinatario di agevolazioni fiscali.
- Differenze con Consorzi e ATI.

I vantaggi

Vantaggi per il mercato del lavoro

Con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013 sono state introdotte due importanti novità nel panorama giuslavoristico del nostro ordinamento: innanzitutto all'art. 30 del D.Lgs..276/2003 è stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese aderenti ad un contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto di rete stesso. Pertanto, in forza dell'operare della rete si ha un automatico riconoscimento dell'interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per la realizzazione del **distacco**.

In secondo luogo, la legge introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in **regime di codatorialità** secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. Quest'ultima previsione rimette, pertanto, la determinazione del nuovo regime all'autonomia negoziale

Nel Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28/06/2013 è stato introdotto, per la prima volta, un riferimento ai profili giuslavoristici del contratto di rete che permette l'assunzione congiunta di lavoratori da parte di imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole.

I vantaggi nel ricorso all'appalto/subappalto

Due ipotesi:

1. Affidamento da parte dell'azienda committente a imprese di rete invece che a uno o più appaltatori/subappaltatori;
2. Partecipazione dell'azienda ad uno o più contratti di rete per attività tradizionalmente svolte con appalti/subappalti.

Nella **prima ipotesi** il committente ha come interlocutore la rete invece dei tanti appaltatori/subappaltatori. Questo facilita i rapporti, e permette di “interiorizzare” nella rete il controllo sulla correttezza degli adempimenti (che si aggiunge al controllo del committente), massimizzandone l'efficacia.

Inoltre una rete composta di imprese ben scelte e complementari permette di aumentare l'efficienza dell'attività da svolgere per le possibili sinergie economiche e per il migliore utilizzo del personale nella rete.

La **seconda ipotesi** è più impegnativa perché l'azienda deve entrare come tale nella rete – dividerne programmi e regole per obiettivi condivisi. Anche qui il vantaggio è di massimizzare le sinergie e migliorare i controlli. In più è possibile escludere la responsabilità solidale dell'azienda in quanto questa non è più committente di un appalto, ma partecipa alla rete. Tale ulteriore vantaggio presuppone però attività che non producano beni destinati alla stessa azienda in questione, tale esito potrebbe far pensare a una elusione della legge sull'appalto.

Il rischio non si presenta se l'attività della rete è di servizio oppure porta a risultati destinati a soggetti terzi.